

CORONE DEGLI EREI

Unione interprovinciale tra i Comuni di

Castel di Iudica(Ct)



Catenanuova(En)



Centuripe(En)



Ramacca(Ct)



Regalbuto(En)



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Allegato B.1. 42 del 18.02.2019

STAZIONE UNICA APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI CORONE DEGLI EREI – CUC
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CATENANUOVA

Settore Tecnico – Centrale Unica di Committenza

Tel.0935-78794

Pec.: coronedeglierei@pec.it

Mail: coronecoronedeglierei@virgilio.it

PAC INFANZIA – II RIPARTO

P.A.C. Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli Anziani non autosufficienti. Piano di Intervento Infanzia II Riparto - Azione: "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica. Realizzazione del "Servizio Spazio-Gioco per n.25 bambini per l'anno scolastico 2018/2019".

CUP.: B41E1400072000 - CIG.: 778903315F - CPV:85311300-5.

C A P I T O L A T O DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO

^^^

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016
MEDIANTE RDO AL ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI
CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MePa di CONSIP

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Capitolato stabilisce le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali per il servizio in oggetto. Le Condizioni Generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relative alla prestazione di servizi oggetto del presente contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. Il Servizio Spazio-Gioco è un servizio socio-educativo rivolto a n.25 bambini dai 18 ai 36 mesi e rivolto, altresì, alle famiglie come supporto nei compiti di educazione e cura dei bambini.

Art. 3 - Descrizione dei servizi

1. Lo Spazio-Gioco è articolato su 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,00. L'appalto avrà la durata di 10 mesi con inizio presunto dal mese di marzo, di cui 6 mesi da luglio a dicembre 2019, a condizione che l'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno conceda relativa proroga, diversamente l'appalto si concluderà il 30 giugno 2019, senza che la ditta affidataria abbia diritto a rivendicare risarcimento alcuno per anticipata risoluzione del contratto.
2. L'affidatario dovrà garantire le attività educative e le necessarie operazioni di riordino da espletarsi dopo l'uscita dei bambini, in modo che le strutture siano adeguate ad accogliere i bambini il giorno seguente per le normali attività dello Spazio-Gioco.
3. L'articolazione oraria potrà essere rivista in base alle esigenze di servizio.
4. L'affidatario dovrà garantire la presenza giornaliera di un numero di educatori tale da garantire il mantenimento dei rapporti numerici previsti dal D.P.R. 16/05/2013.

Art. 4 - Tipologia delle attività

Nell'ambito della realizzazione dell'azione verranno realizzate le seguenti attività:

Lo Spazio-Gioco per n. 25 bambini dai 18 mesi ai 36 mesi verrà realizzato nella struttura ex Sala mostre sita in Catenanuova via dei Caduti in guerra dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì. I bambini verranno coinvolti nelle seguenti attività:

- dalle ore 8,00 alle ore 10,00 giochi di gruppo (gioco sinfonico, giochi musicali, giochi a tavolino, puzzle - costruzioni, lettura);
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 i bambini verranno coinvolti in attività diverse quali:
 - Pittura
 - Attività musicali
 - Girotondi
 - Giochi all'aperto
- dalle ore 12,00 alle ore 13,00 i bambini verranno coinvolti in giochi tranquilli come la lettura di una storia o canzoncine.

Personale previsto: n. **3** educatori e n. 1 ausiliario.

L'appalto avrà la durata temporale di 10 mesi, nel limite delle ore di attività previste dal progetto e dalla loro articolazione, con la condizionale di cui all'art.3 comma 1. L'appalto decorrerà dalla data di inizio del servizio, presumibilmente dal mese di marzo 2019, anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto.

Art.5 Personale

Il personale impegnato dovrà essere costituito da:

- n.3 educatori professionali con laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della formazione o equipollenti, livello D2 (costo orari previsto €18,97) per n. ore 3.249,75
- n.1 ausiliario, livello B1 (costo orario previsto €15,67) per n. ore.1.083,25.

Per equipollenza delle lauree si intende quella indicata nel decreto del Presidente della Regione Siciliana del 16.3.2013 – Nuovi standards strutturali ed organizzativi per servizi di prima infanzia – con esclusione dei titoli inferiori alla laurea.

Il costo orario è quello previsto dall'apposito Decreto del Ministero del Lavoro, ed approvato dall'Autorità di Gestione PAC Infanzia.

L'affidatario designerà un responsabile tecnico-organizzativo a cui l'Ente appaltante si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare, per tutto il personale impiegato nel servizio, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

L'aggiudicatario è tenuto, prima dell'avvio del servizio, a fornire le generalità complete del personale, e ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di una unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione aggiudicatrice, che verificherà il possesso dei medesimi requisiti indicati in sede di aggiudicazione. Della sostituzione dovrà essere dato atto con provvedimento formale che giustifichi la sostituzione e dia atto della equivalenza dei titoli posseduti dall'unità sostituita.

La valutazione del curriculum del personale educativo incide sulla valutazione effettuata dalla Commissione di gara, la sostituzione potrà avvenire esclusivamente per motivazioni afferenti allo stato di salute, maternità, gravi e documentati motivi familiari.

Se durante il periodo di gestione contrattuale, unità di personale impiegato per l'esecuzione del servizio incorre in procedimenti che, a norma di legge, non sono compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto ad esonerarlo dal servizio e a provvedere immediatamente all'adeguata sostituzione.

Il personale impiegato nel servizio deve essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone assistite ed è tenuto al segreto professionale, dovrà, inoltre, possedere i requisiti fisici e sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

La ditta dovrà far compilare a ciascun operatore un foglio di servizio individuale con l'indicazione dell'orario effettuato.

Compiti degli educatori

- Organizzazione ed attuazione delle attività ludico/educative;
- Scambio di consegne ed informazioni con il personale del Comune;
- Cura dell'uscita, con il necessario scambio di informazioni con la famiglia sull'attività complessiva giornaliera;
- Cura e sistemazione dei materiali e degli ambienti secondo il progetto di organizzazione degli spazi concordato con il coordinatore referente del Comune;
- Attività di documentazione per i genitori ed i bambini.

Compiti dell'ausiliario

- Supporto alle attività educative e ai momenti di routine;
- Riordino, pulizia e sanificazione dei locali interni ed esterni, secondo il piano organizzativo predisposto in collaborazione con il personale referente dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 Durata dell'Appalto

L'appalto avrà durata a decorrere dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di marzo 2019, per 10 mesi, di cui 6 mesi da luglio a dicembre 2019 a condizione che l'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno conceda relativa proroga da luglio a dicembre 2019, diversamente l'appalto si concluderà il 30 giugno 2019, senza che la ditta affidataria abbia diritto a rivendicare risarcimento alcuno per anticipata risoluzione del contratto.

È fatta salva la possibilità dell'ente aggiudicatario di revocare l'affidamento:

- **qualora l'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno non conceda la citata proroga e le risorse finanziarie fossero revocate dall'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno o se non si ritenesse più giustificata la prosecuzione del servizio.**

2. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto previsto dal comma 10 lett. b) del menzionato art. 32, circa la non applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni per gli acquisti effettuati tramite mercati elettronici e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a e b, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, nell'interesse pubblico di assicurare servizi diretti a particolari categorie di utenti, fortemente richiesti dalle mamme lavoratrici e di evitare il pericolo di perdita di parte di finanziamenti comunitari.

3. È escluso il rinnovo tacito.

4. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle necessarie procedure amministrative, non potranno, ad alcun titolo, essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

Art. 7 - Costo del servizio

1. L'importo complessivo presunto ammonta ad €. **89.157,67**, IVA compresa così distinta:

€ 78.622,29 per costi del personale non soggetti a ribasso come di seguito specificato:

€ 61.647,76 per n. 3.249,75 ore lavorative di n.3 Educatori Professionali D2

€ 16.974,53 per n. 1.083,15 ore lavorative di n.1 Ausiliario B1

€ 6.289,78 per 8% di spese generali

€ 84.912,07 importo a base d'asta

€ 4.245,60 per l'IVA pari al 5 % se dovuta.

€ 89.157,67.

Detto importo ha valore indicativo e va rapportato alla durata dell'appalto ai sensi dei precedenti art.3 e 6, della particolare tipologia e necessità dell'utenza e nello specifico con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla frequenza degli stessi alle attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato nel citato decreto del Presidente della Regione Siciliana. Il personale impiegato nel servizio deve essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone assistite ed è tenuto al segreto professionale, dovrà, inoltre, possedere i requisiti fisici e sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

Art. 8- Gestione

1. Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con il Comune, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti dello stesso e risponderà del proprio operato al responsabile dell'aggiudicatario.
 2. Il servizio è dotato, a cura dell'Amministrazione Comunale, di arredi e attrezzature. Il materiale di consumo (cancelleria, prodotti per l'igiene personale dei bambini, materiali per la pulizia e sanificazione, materiale ludico e didattico, e quanto altro occorrente per il corretto svolgimento della gestione dei servizi e per particolari momenti di animazione e feste etc.) è fornito dall'affidatario, intendendosi compreso negli oneri di gestione. È, altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione dei locali e il pagamento delle utenze.
 3. È comunque facoltà del soggetto gestore, per tutti i servizi oggetto dell'appalto, utilizzare, per particolari attività da svolgere, proprie attrezzature. In tal caso tutto il materiale impiegato dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza previste dalla normativa vigente.
 4. Restano a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza e/o uso improprio delle attrezzature da parte del personale addetto al servizio.
-

5. È a carico dell'appaltatore curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti.

Art. 9 - Compiti dell'appaltatore

1. Il soggetto appaltatore dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, la qualità dell'intervento ed il coordinamento organizzativo. Più precisamente dovrà curare i seguenti aspetti prioritari:

- Organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo inserimento di tutti i bambini;
- Continuità degli educatori e degli esecutori assegnati ai gruppi nel rapporto con i bambini e con le famiglie;
- Regolarità nelle sostituzioni di educatori ed esecutori curando anche l'informazione/formazione del personale neo-inserito in merito a compiti e modalità di espletamento del servizio;
- Raccordo costante con la struttura di Coordinamento dell'Amministrazione Comunale;
- Formazione del personale.

2. Per quanto riguarda il servizio di pulizia, l'appaltatore dovrà garantire:

- la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza dell'immobile, del materiale pedagogico, che devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente;
- la perfetta pulizia dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno essere mantenuti puliti durante tutto il servizio utilizzando idonee attrezzature;
- che le pulizie quotidiane siano effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti.

Art. 10 - Contratto e divieto di subappalto

1. Il contratto, di cui fa parte integrante il presente capitolato, verrà stipulato per scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement.
2. Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva come stabilito dall'art. 103 del D.L.gs n.50/2016.
3. Il Comune di Catenanuova si riserva di effettuare i controlli e le verifiche nei confronti dell'aggiudicatario previste dalla normativa vigente.
4. La ditta aggiudicataria entro il tempo che verrà indicato dovrà sottoscrivere il contratto.
5. Nel caso in cui la ditta si rifiuti di addivenire alla stipulazione del contratto, verrà incamerata la cauzione provvisoria versata.
6. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente appalto, rimangono a carico dell'appaltatore.
7. Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

ART. 11 - Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica inviata al codice univoco UF5IHVCGJVR0 e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso acquisizione d'ufficio del DURC, in osservanza alla legislazione vigente.
 2. Nella fattura dovrà essere indicato il contratto e la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
 3. Ai fini della liquidazione delle prestazioni oltre alla fattura dovrà essere presentata al Comune:
-

- relazione dettagliata sull'andamento del servizio, attestante le prestazioni erogate nel mese di riferimento, sottoscritta dall'educatore professionale designato dall'impresa e dal rappresentante legale dell'Ente appaltatore;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente appaltatore, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto;
 - fogli di presenza attestanti l'attività svolta dagli operatori.
4. In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Comune potrà sospendere o ritardare i pagamenti ed effettuare interventi sostitutivi a norma di legge, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.
5. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.
6. Il termine di pagamento di ogni fattura viene fissato in 60 giorni a decorrere dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del dell'educatore professionale designato dall'impresa, ove questa abbia data successiva a quella di ricevimento della fattura, con la sospensione del termine nel periodo di fine anno (15 dicembre/15 gennaio) per esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.
7. Le eventuali commissioni ed oneri per il pagamento sono poste a carico dell'appaltatore e verranno detratte da parte del tesoriere dall'importo nominale del mandato.
8. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione appaltante per vizio o difformità del servizio rispetto al presente Capitolato, i termini di pagamento concordati resteranno sospesi (dalla data di spedizione della nota di contestazione) e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Parimenti i termini di pagamento restano sospesi per il tempo necessario all'acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva.
9. È fatto divieto all'impresa aggiudicataria, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione appaltante, di interrompere il servizio. L'impresa aggiudicataria per tale motivo non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.
10. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.
11. La liquidazione del saldo è subordinata alla attestazione di regolare esecuzione del progetto circa l'adempimento da parte dell'affidataria di tutti gli obblighi nascenti dall'appalto.
12. Il deposito cauzionale di cui al precedente art.10 comma 2 resterà vincolato sino alla verifica di cui sopra.

ART. 12 - Adeguamento dei prezzi

1. Il prezzo offerto resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio.
2. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola.
3. I prezzi praticati si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, quale datore di lavoro è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto e ad indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 2. L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio oggetto della presente gara ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro
-

adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

3. Il soggetto appaltatore dovrà provvedere alla formazione del proprio personale ai sensi del Decreto Legislativo 155/97 e successive modifiche.

Art. 14- Responsabilità e garanzie

1. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli utenti o a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente.

2. L'aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 2.000.000,00.

3. Le polizze sopra citate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Art. 15 - Controlli e penali

1. La stazione appaltante si riserva di fare eseguire tramite i propri Uffici controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate in contraddittorio con il responsabile dell'appaltatore o suo delegato.

2. In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale, verranno applicate penali variabili, secondo l'importanza dell'irregolarità e del danno, da €.100,00 (cento) a €.1.000,00 (mille).

3. L'aggiudicatario si impegna, comunque, a rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione qualora, per qualunque causa non abbia potuto assicurare il servizio nei tempi e nei modi convenuti.

4. In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell'aggiudicatario, verrà comunicata alla stessa per iscritto con invito a provvedere.

5. Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero, o fossero di tale gravità da richiedere sanzioni immediate, verranno comunicate a mezzo lettera raccomandata A/R le penalità che saranno applicate e le relative motivazioni.

6. Qualora si verificassero inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di €. 1.000,00 per più di tre volte nell'ambito di tre mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del C.C.

7. La comminazione delle sanzioni pecuniarie non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno.

8. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Art. 16 - Recesso

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mancata proroga del progetto dal luglio a dicembre 2019 da parte dell'AdG del Ministero dell'Interno, come prescritto dai precedenti artt.3 e 6;**
- c) mutamenti di carattere organizzativo quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- d) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento la liquidazione, la composizione amichevole la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero

nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
 - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contra la Pubblica Amministrazione l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
- Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso del Comune l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco detta durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per l'aggiudicatario diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 17- Risoluzione del contratto

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- gravi condotte del personale impiegato;
- applicazione di 3 successive penalità;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento non dipendente da causa di forza maggiore;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria;
- subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello stesso;
- mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'aggiudicatario;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.
- inosservanza da parte del proprio personale degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato da Comune di Catenanuova ed applicabile, in quanto compatibile, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318, 319 bis c.p. ter c.p.319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Si procederà altresì a risoluzione del contratto nel caso in cui emerga che la ditta aggiudicataria abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 18 - Procedure di affidamento in caso di fallimento

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1. L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati.
2. L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto.
3. Allo scadere del contratto la Ditta dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli utenti dei Servizi.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 della L.r. 15/2008, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
2. Se RTI, la mandataria dovrà a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

Art 21- Norme anticorruzione

L'Ente si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Si impegna, altresì, ad osservare le clausole indicate all'art. 1, comma 2 del Codice Vigna, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. In particolare, in relazione all'adesione del committente al protocollo di legalità di cui al presente articolo, dichiara espressamente di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" e dichiara in particolare:

- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
 - si obbliga espressamente a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio;
 - si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.).
-

L'Ente si impegna, altresì, ad osservare il Piano di prevenzione della corruzione, approvato dal Comune di Catenanuova con Delibera di Giunta Municipale n.12 del 28.01.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, le cui violazioni costituiscono causa di risoluzione del contratto e dichiara di prendere atto del contenuto del D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento Integrativo adottato dal Comune di Catenanuova con atto deliberativo di G.M. n. 147/2014, pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente e si impegna ad osservare, e fare osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni in esse riportate. Gravi e reiterate inosservanze di tali disposizioni comporteranno la risoluzione del contratto.

Art.22 Obbligo sopralluogo locali in concessione

La ditta partecipante deve dichiarare l'avvenuto sopralluogo dei locali concessi per il servizio "Spazio-Gioco".

Art. 23 - Controversie e foro competente

Nel caso di controversie è competente il TAR di Catania per le controversie di natura amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Enna.

Art. 24 - rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alla documentazione di gara e alle norme legislative e regolamentari.

Catenanuova, _____

Il Responsabile V Settore
Servizi Sociali – Politiche Familiari e Cultura
Dott. Mariano Saccullo
